



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissione Tecnica Consultiva per le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia

## Adeguamento dell'Ordinamento Didattico

### **1. Adeguamento OD per gli Istituti risultati in violazione di legge**

Gli istituti ai quali, a seguito dell'analisi dell'Ordinamento Didattico dichiarato nella propria Relazione Consuntiva 2019, è stata notificata la violazione degli artt. 9, comma 2, e 8, comma 3, del Regolamento 509/1998, per rilevata mancanza – anche in una sola sede – di almeno 15 Attività Formative riferite agli insegnamenti teorici A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 e C1, sono obbligati ad applicare integralmente, per ognuna delle 4 annualità, per il prossimo anno formativo (a.a. 2020/2021 oppure a.s. 2021), l'Ordinamento Didattico presentato successivamente dalla Scuola, tramite il file Excel trasmesso al Ministero ed approvato dalla CTC.

### **2. Adeguamento OD per gli altri Istituti**

Gli istituti ai quali, a seguito dell'analisi dell'Ordinamento Didattico dichiarato nella propria Relazione Consuntiva 2019, è stata notificata la non osservanza alle raccomandazioni della CTC, ovvero sono risultati conformi alla normativa e alle raccomandazioni, **possono** applicare l'Ordinamento Didattico presentato successivamente dalla Scuola, tramite il file Excel trasmesso al Ministero ed approvato dalla CTC, nelle seguenti due modalità:

- integralmente, per ognuna delle 4 annualità, per il prossimo anno formativo (a.a. 2020/2021 o a.s. 2021) oppure;
- gradualmente, come segue:
  - applicazione del nuovo OD al primo anno, mantenendo per i successivi il precedente OD;
  - applicazione del nuovo OD ai primi due anni, mantenendo per i successivi il precedente OD;
  - applicazione del nuovo OD ai primi tre anni, mantenendo per l'ultimo anno il vecchio OD.

Si ricorda che l'OD approvato dalla CTC è unico per Istituto, derivandone che deve essere applicato in tutte le sedi periferiche, anche con riferimento al numero delle ore previste, non essendo consentito variare il numero di ore di una stessa AF, tra una sede e l'altra.

Relativamente ai seminari accorpatisu più annualità, l'Istituto è tenuto a specificare, nelle relazioni annuali, il programma e gli obiettivi nel rispetto del numero e delle ore dei seminari previsti nel nuovo OD al fine di osservare le raccomandazioni sui seminari accorpatis, in particolare: uno stesso seminario NON può essere erogato agli allievi più di una volta nel corso del loro ciclo formativo dei 4 anni.

Qualsiasi variazione dell'OD, - richiesta dall'Istituto -, richiede una valutazione da parte della CTC tramite relativo caricamento sulla piattaforma GISSP. Dopo la relativa approvazione, l'Istituto è tenuto ad applicare integralmente il nuovo OD per ognuna delle quattro annualità, entro l'anno formativo successivo all'approvazione e comunicazione da parte del Ministero.

Firma  
Il Presidente  
(f.to Cesare Maffei)

